

Associazione Humareels
Via Borgo di San Pietro 125 - 40126 Bologna
Partita IVA 03560331203

Verbale di Assemblea Ordinaria per modifica dello Statuto

Verbale di Assemblea Ordinaria del 22/02/2020

L'anno 2020, il giorno 22 del mese di Febbraio, alle ore 19:00, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione Humareels, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs. 117/2017
2. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. Mattia Biancucci, il quale chiama alle funzioni di Segretaria la sig.na Claudia Vavassori.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 9 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 30 giugno 2020, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la scadenza del 30 giugno 2020 è stata posta dal Decreto Crescita (Decreto Legge n.34 del 2019), che ha modificato l'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e la precedente scadenza in esso menzionata: la modifica entro tale termine è fondamentale per ottenere/ mantenere l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale " Humareels APS "

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: "Humareels APS", con sede in Bologna (Bo), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate alla qualificazione, miglioramento professionale e artistico dei propri soci nei campi della cultura e dello spettacolo, dell'informazione, della comunicazione, del videomaking e della fotografia in genere, la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione d'attività su tutto il territorio nazionale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

	1. Promuovere ed organizzare, senza alcuna finalità lucrativa,	
	manifestazioni culturali, quali:	
	• Festival di arti musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche,	
	• Cineforum con dibattito, alla presenza dell'autore del prodotto	
	proiettato	
	• Concorsi	
	• Spettacoli	
	• Workshop	
	• Spazi di coworking con associazioni affini	
	• Promuovere videoproduzioni di vario genere, tra cui documentari,	
	spot, prodotti di finzione destinati all'intrattenimento	
	2. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e	
	compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od	
	operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o	
	indiretta degli scopi istituzionali. In questo senso l'Associazione potrà:	
	• Diffondere gratuitamente materiale audiovisivo promozionale sui	
	canali social e web Humareels, materiale finalizzato a promuovere le	
	produzioni dell'Associazione,	
	• Supportare e promuovere le produzioni video commissionate ai suoi	
	soci da Enti pubblici o privati,	
	• Rappresentare un'interfaccia tra Enti competenti, case di produzione,	
	produttori per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni,	
	• Prestare assistenza specializzata alle produzioni,	
	• Raccogliere e mettere a disposizione delle produzioni professionisti	
	e servizi, quali attrezzature audio, video e fotografiche.	

	Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente	
	connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo	
	continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e	
	gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere	
	lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche	
	ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.	
	L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale	
	ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in	
	materia di terzo settore.	
	Tali attività saranno deliberate dall'Organo di Amministrazione	
	conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.	
	<u>Art. 3 - Risorse economiche</u>	
	L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo	
	svolgimento della propria attività da:	
	1) quote e contributi degli associati;	
	2) eredità, donazione e legati;	
	3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni	
	pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati	
	programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;	
	4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;	
	5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche	
	attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,	
	volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al	
	raggiungimento degli obiettivi istituzionali;	

	7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);	
	9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.	
	Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da	
	avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo	
	dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita	
	dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa	
	vigente in materia di terzo settore.	
	È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili eavanzi di gestione, nonché	
	fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la	
	destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.	
	Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle	
	attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il	
	1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo	
	di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.	
	Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati	
	assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno	
	l'approvazione.	
	I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative	
	norme di attuazione.	
	<u>Art. 4 - Membri dell'Associazione</u>	
	All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i	

	soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare	
	al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed	
	eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e	
	strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale	
	che l'associazione si propone.	
	Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza	
	scopo di lucro o economico.	
	Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci	
	fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla	
	realizzazione degli scopi dell'Associazione.	
	L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni	
	caso il diritto di recesso.	
	<i>Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci</i>	
	L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è	
	subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli	
	interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad	
	osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi	
	dell'Associazione.	
	L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro	
	dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con	
	contestuale rilascio della tessera associativa).	
	L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e	
	comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di	
	fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che	
	sarà convocata.	

	In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni,	
	le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità	
	genitoriale.	
	In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa	
	dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede	
	l'adesione.	
	La qualità di socio si perde:	
	• per decesso;	
	• per recesso;	
	• per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per	
	due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;	
	• per esclusione;	
	• per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;	
	• per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali	
	regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.	
	L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni	
	caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto	
	al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di	
	replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il	
	provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla	
	data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.	
	L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della	
	delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione	
	adottato dall'Organo di Amministrazione.	
	Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta	

	all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima	
	riunione utile.	
	Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di	
	Amministrazione sul libro degli associati.	
	Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote	
	associative versate.	
	Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.	
	<u>Art. 6 - Diritti e doveri dei soci</u>	
	I soci hanno diritto a:	
	• partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, compresa	
	l'ideazione e programmazione delle attività associative nonché allo	
	svolgimento delle attività necessarie alla fattiva realizzazione delle attività	
	programmate;	
	• godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di	
	persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è	
	riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;	
	• prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione	
	relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.	
	I soci sono obbligati a:	
	• osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi associativi;	
	• astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli	
	scopi e le regole dell'Associazione	
	• versare la quota associativa di cui al precedente articolo;	

- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutarî secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;

• il Revisore Unico dei Conti (Organo facoltativo);

• l'Organo di Controllo (Organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite ed è ammesso solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nell'adempimento dei doveri connessi alla carica rivestita, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione ed esclusivamente previa esibizione di idonea e puntuale documentazione, essendo vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno 3 mesi a libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino

	l'opportunità.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in	
	sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro	
	dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.	
	Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma	
	cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della	
	riunione.	
	Gli avvisi di convocazione devono contenere la sede, la data e l'ora ove si	
	terrà l'adunanza, nonché l'ordine del giorno/elenco degli argomenti da trattare	
	in tale sede.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia	
	presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione,	
	che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea	
	è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti,	
	che vengono espressi in modo palese, tranne nei casi di discussione di	
	argomenti attinenti singole persone o qualità delle stesse.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	• nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;	
	• approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;	
	• stabilisce l'entità della quota associativa annuale;	
	• elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta	
	eventuale azione di revoca di tale Organo;	
	• si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;	

	• si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;	
	• delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o	
	proposto dall'Organo di Amministrazione;	
	• fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale, anche proponendo	
	specifiche iniziative;	
	• destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla	
	trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.	
	Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole	
	della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la	
	presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto	
	favorevole dei tre quarti dei presenti.	
	Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum	
	costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15	
	gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a	
	modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati purché adottata all'unanimità.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del	
	patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.	
	Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità	
	i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.	
	<u>Art. 10 – L'Organo di Amministrazione</u>	
	L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore	
	a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri	
	dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per tre anni e sono	

	rieleggibili per tre mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo di	
	Amministrazione esclusivamente gli associati.	
	Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di	
	Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede	
	alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo	
	di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo	
	tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati	
	immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero	
	Organo.	
	Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione	
	decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.	
	L'Organo di Amministrazione:	
	• nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;	
	• cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	• predispone bilancio o rendiconto;	
	• delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di	
	esclusione degli associati;	
	• delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;	
	• provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non	
	siano spettanti all'Assemblea dei soci.	
	L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua	
	assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più	
	anziano di età.	
	L'Organo Amministrativo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi	

	anche per e-mail, cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità,	
	l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano	
	presenti tutti i consiglieri.	
	Di regola è convocato ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua	
	vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei	
	componenti ne facciano richiesta.	
	Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi	
	membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.	
	Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione sia composto da solo tre	
	componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti	
	tutti.	
	I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da	
	chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato	
	preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza,	
	vengono conservati agli atti.	
	<u>Art. 11 - Il Presidente</u>	
	Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di	
	presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno	
	delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività	
	dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti	
	l'ordinaria amministrazione.	
	Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte	
	ai terzi ed in giudizio.	
	In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-	
	Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di	

accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 – L'Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea

straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 18 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

BOWEN A 12/01/2020

IL PRESIDENTE

Ad 4a

IL SEGRETARIO

IL SEGR



25/02/2020

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
10
2406
Registrazione al N. 3

€ 200,00